



COMMISSIONI RIUNITE
VI (FINANZE) e XII (AFFARI SOCIALI)
CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale,
nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”*

(Atto Camera n. 1060)

Audizione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INDICE

	Pag.
Premessa	3
Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.....	3
Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	4
Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie.....	5
Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie	6
Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale	7

Premessa

Signori Presidenti, Onorevoli deputati,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto rivolgere a codeste ecc.me Commissioni parlamentari riunite il suo deferente saluto e il più vivo ringraziamento per l'opportunità che viene offerta di formulare osservazioni e proposte di modifica in merito alle disposizioni del disegno di legge n. 1060 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*".

Il presente documento, oltre alle osservazioni relative ad alcune disposizioni previste nel disegno di legge in esame, contiene altresì ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento, che si sottopongono alla valutazione di codeste ecc.me Commissioni parlamentari.

Nel rinnovare, quindi, i ringraziamenti per l'attenzione e la sensibilità che vorranno essere riservate alle proposte contenute nel presente documento, si confida nel loro rapido recepimento normativo.

Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

A. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) consente di **definire** con modalità **agevolate** le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il **termine di pagamento non sia ancora scaduto** alla data del 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle **imposte e dei contributi previdenziali**;
- degli **interessi e delle somme aggiuntive**;
- delle **sanzioni** nella misura **ridotta del 3 per cento** (in luogo del 30 per cento ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il **comma 155** prevede inoltre la **definizione agevolata** delle somme derivanti da **controlli automatizzati** le cui **rateazioni** sono **in corso al 1° gennaio 2023**, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Nell'ambito oggettivo di tale definizione agevolata NON rientrano dunque le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, richieste con **le comunicazioni previste dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.

Orbene, la legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di norme che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, la pretesa tributaria. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla riscossione, fino al contenzioso innanzi alle Corti di giustizia tributaria. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute a titolo di aggio, di interessi ovvero di sanzioni, a seconda delle varie ipotesi di regolarizzazione.

Le comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni di cui al citato articolo 36-ter restano dunque, ingiustificatamente, gli unici atti esclusi da qualsivoglia istituto definitorio previsto dalla legge di bilancio 2023.

Si propone pertanto di **includere anche tali comunicazioni tra quelle definibili ai sensi della normativa in oggetto, applicando la sanzione in misura ridotta del 3 per cento.**

B. A prescindere da tale illogica esclusione, la misura in oggetto comporta, in ogni caso, una **disparità di trattamento di coloro che abbiano ricevuto comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato** delle dichiarazioni che, al 1° gennaio 2023, siano **decaduti dal beneficio della rateazione delle somme dovute, e che, ciò nonostante, siano esclusi dalla rottamazione** delle somme affidate all'agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, in quanto l'affidamento del carico non è stato effettuato ovvero è intervenuto dopo il 30 giugno 2022, data limite dei carichi "rottamabili".

In caso di intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione, il contribuente che può fruire della rottamazione beneficia, dunque, dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive; il contribuente che invece non può fruire della rottamazione si trova escluso, in modo del tutto ingiustificato, da qualsiasi beneficio, ivi compreso quello previsto dalla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si propone pertanto di **includere nella definizione in oggetto anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato per le quali sia intervenuta, al 1° gennaio 2023, la decadenza dal beneficio della rateazione e il cui carico non sia ammesso alla rottamazione** delle somme affidate all'agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, per non essere stato ancora effettuato l'affidamento del carico all'agente della riscossione ovvero per essere intervenuto, quest'ultimo, dopo il 30 giugno 2022.

Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La misura in oggetto consente di **definire** con modalità **agevolate** gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste **sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**, per gli **accertamenti con adesione relativi a:**

- **processi verbali di constatazione** consegnati entro la data del **31 marzo 2023**;
- **inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento**, di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, **notificati entro il 31 marzo 2023**;
- **avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione**, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché a quelli **notificati entro il 31 marzo 2023**.

Il comma 180 consente di definire in **acquiescenza** gli **avvisi di accertamento** e gli **avvisi di rettifica e di liquidazione**, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo **riduzione sanzionatoria a un diciottesimo** delle **sanzioni irrogate**. La medesima

riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli **atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili**, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche **dilazionate** in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

Per i **processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023** si propone di specificare nell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge in esame che **l'eventuale atto impositivo che sarà notificato successivamente alla predetta data potrà comunque beneficiare dell'adesione o dell'acquiescenza agevolata** in oggetto con le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo o dell'irrogato, anche nei casi in cui l'atto impositivo sia emesso senza la notifica del preventivo invito a comparire di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché nei casi in cui il contribuente non abbia presentato l'istanza ex articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ovvero l'Ufficio non abbia data seguito all'istanza presentata dal contribuente.

Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

A. La misura in oggetto consente di **definire** con modalità **agevolate** le **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **mediante il pagamento** di un importo pari al valore della controversia, ossia **della sola imposta senza sanzioni e interessi**.

Se il **ricorso pendente è iscritto in primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del **90 per cento dell'imposta**.

Se vi è **soccombenza dell'Agenzia fiscale**, le controversie pendenti possono essere definite con il **pagamento del 40 per cento dell'imposta**, in caso di **soccombenza dell'Agenzia in primo grado**, e **del 15 per cento dell'imposta**, in caso di soccombenza della medesima Agenzia **in secondo grado**.

La **disciplina attuale nulla prevede invece circa gli effetti della definizione agevolata ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

In occasione delle **precedenti edizioni della definizione agevolata** in oggetto, la **prassi amministrativa** aveva tuttavia precisato che la **chiusura della lite pendente** esplicava **efficacia ai soli fini fiscali e non anche previdenziali**, per cui i contributi e le relative sanzioni sarebbero rimaste dovute nel loro integrale importo.

La soluzione comporta un **"doppio binario" fiscale/previdenziale del tutto ingiustificato**, considerato anche che **nell'ambito degli istituti deflattivi** del contenzioso tributario ordinariamente previsti, quali **accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale**, **l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, sicché questi ultimi devono essere rideterminati sulla base dell'imponibile definito attraverso lo strumento "deflattivo" (la riduzione del reddito rileva quindi anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali).

Al fine di evitare la predetta irrazionale conseguenza, si propone pertanto di **estendere gli effetti della definizione agevolata delle controversie tributarie anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, fatta eccezione per il caso in cui a questi ultimi fini si sia formato, al 1° gennaio 2023, un giudicato di merito**.

B. In caso di **perfezionamento della definizione agevolata** ai sensi del comma 194 con la **presentazione della domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata **entro il 30 settembre 2023** (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 20 del decreto-legge in esame), il contribuente, entro la data del 10 ottobre 2023 (in luogo della precedente data del 10 luglio 2023), ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata. Il successivo **comma 198** prevede che, in caso di deposito della documentazione relativa al perfezionamento della definizione, il **processo è dichiarato estinto** con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. In base al **comma 200**, l'eventuale **diniego della definizione** può essere notificato dall'ente impositore **entro il 30 settembre 2024** (in luogo del 31 luglio 2024) con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Dalla data di estinzione del processo, oggetto di definizione agevolata, alla data di notifica dell'eventuale diniego della definizione, potrebbe dunque trascorrere anche più di un anno, periodo in cui il contribuente resta tuttavia soggetto alle procedure esecutive dell'agente della riscossione per il recupero coattivo degli importi affidati a quest'ultimo che derivano dall'atto oggetto di definizione agevolata. E ciò, per di più, senza neppure avere la possibilità di azionare la tutela cautelare dinanzi al giudice, in seguito alla intervenuta estinzione del processo.

Per tale ragione, si propone di introdurre una **sospensione ex lege dell'esecuzione degli atti oggetto di domanda di definizione agevolata** per il periodo che va **dalla data di perfezionamento della definizione** ai sensi del comma 194 fino **alla data di notifica del diniego di definizione agevolata o, in mancanza, fino al 30 settembre 2024**, termine ultimo per la notifica del predetto diniego.

Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

La misura in oggetto consente di **definire – entro il 30 settembre 2023** (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 20 del decreto-legge in esame) – con un **accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023** (in luogo del 1° gennaio 2023, per effetto dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge in esame) aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è **parte l'Agenzia delle entrate**. All'accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), **gli interessi e gli eventuali accessori**.

Tuttavia, non si ravvisano ragioni ostative a che la disciplina in esame venga estesa anche agli accordi di mediazione relativi ai ricorsi notificati al 15 febbraio 2023 e per i quali sia ancora in corso il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Infatti, come nel caso della conciliazione fuori udienza, anche la mediazione ha ad oggetto un accordo tra le parti e consente di beneficiare, ordinariamente, di una riduzione della sanzione (al trentacinque per cento del minimo). In definitiva, l'estensione della norma agevolativa anche agli accordi di mediazione trova ispirazione sia nella comune *ratio* alla base dei due istituti, sia nella natura simile del beneficio ordinariamente previsto, ancorché diversificato nella misura.

Peraltro, la mancata estensione della norma agevolativa agli accordi di mediazione rischia, paradossalmente, di far sì che eventuali accordi raggiungibili già in quella sede vengano, di fatto, rinviati alla fase contenziosa, con l'unico fine di beneficiare del miglior trattamento sanzionatorio previsto per la conciliazione agevolata; il che, di fatto, appesantirebbe inutilmente il carico dei giudizi davanti alle Corti di giustizia tributarie di primo grado.

Si propone pertanto l'estensione della disciplina in oggetto **agli accordi di mediazione** di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, **relativi a ricorsi notificati entro il 15 febbraio 2023 per i quali, alla predetta data, sia ancora in corso il termine di novanta giorni di cui al citato articolo 17-*bis***, prevedendo la loro **definizione agevolata con la riduzione della sanzioni ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge, fermi restando gli interessi e gli eventuali accessori.

Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

La misura in oggetto consente di **regolarizzare l'omesso o carente versamento** di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare:

- **delle rate, successive alla prima**, relative alle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione** o di **acquiescenza** degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di **reclamo o mediazione**;
- degli importi, anche rateali, relativi alle **conciliazioni giudiziali**.

La regolarizzazione è ammessa **a condizione che le rate siano scadute al 1° gennaio 2023 e non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento** ovvero l'atto di intimazione.

La **regolarizzazione** si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e **consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi**.

Qualora il contribuente sia in regola con i pagamenti rateali, ancora in corso al 1° gennaio 2023, dovuti a seguito dei predetti istituti "deflattivi" del contenzioso tributario, lo stesso non potrà ovviamente avvalersi né della definizione in oggetto né della rottamazione delle somme affidate all'agente della riscossione. E ciò al contrario del contribuente che, al 1° gennaio 2023, è in regola con i pagamenti rateali delle somme derivanti da **controlli automatizzati** (c.d. avvisi bonari) che, ai sensi del comma 155, possono essere definite in via agevolata con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, beneficiando della riduzione delle sanzioni alla misura del 3 per cento.

Si propone **pertanto di prevedere anche per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali ancora in corso al 1° gennaio 2023 dovuti a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale**, la possibilità di **definire in via agevolata le somme ancora dovute** con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e interessi, **beneficiando della riduzione delle sanzioni alla misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**.